

Prot. 174 inf.  
18 DIC. 2020



**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEI CONSIGLI DEGLI**  
**ORDINI FORENSI DELL'EMILIA ROMAGNA**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

***PROTOCOLLO per lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7 comma lett. h) del d.l. n. 18/2020, 221 c. 4 d.l. n. 34/2020, 23 d.l. 137/2020 avanti la Corte D'Appello di Bologna per il periodo fino al 31.1.2021 eventualmente prorogato ex lege***

**1. Procedimenti soggetti a rito contenzioso ordinario, e sommario di cognizione**

1.1. La Corte comunicherà a mezzo PEC alle parti costituite, con preavviso di almeno 30 giorni che la causa sarà trattata con modalità di cui all'art. 221 d.l. 34/2020, avvisando specificamente che, ove ne ricorrano i presupposti, potranno esser adottati i provvedimenti di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. I provvedimenti dei Presidenti di Sezione che dispongono, per ogni udienza, la trattazione con modalità cartolari delle cause chiamate in prima udienza di trattazione saranno anche tempestivamente pubblicati sul sito della Corte e comunicati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna.

1.2. Le parti provvederanno a depositare telematicamente note scritte (in busta e con atto da rubricare "**note ex art. 221 c. 4 d.l. 34/2020**") contenenti le proprie deduzioni e istanze, compresa la reiterazione di quella ex art. 351 c.p.c. già proposta in citazione, nel termine di giorni cinque prima della data dell'udienza, con applicazione dell'art. 155 c.p.c..

1.3. In caso di deposito delle note, che non si limitino a richiamare istanze e/o conclusioni già svolte, oltre il termine di cui al punto che precede, ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, ovvero in caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine di legge e/o fino alle ore 9,30 del giorno dell'udienza, la Corte, ai fini dell'integrità del contraddittorio, fisserà nuova udienza, anche prima dei 30 giorni successivi, della quale verrà data comunicazione a tutte le parti costituite, coi termini e con le modalità di cui al precedente punto 1.2.

1.4. L'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

Con l'ordinanza pronunciata fuori udienza la Corte adotterà, ove necessario, i provvedimenti di cui all'art. 348, 348 ter c.p.c. , 350 c.p.c. e 356 c.p.c., o fisserà udienza ex art. 281/6 c.p.c. o di precisazione delle conclusioni.

1.5. I provvedimenti ex art. 351 c.p.c. saranno presi solo ove la parte appellante abbia reiterato la richiesta nelle note scritte di cui sopra.



1.6. In ipotesi di mancato deposito da parte dell'appellante delle note scritte entro il termine stabilito e comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza la causa verrà rinviata ex art. 348 c.p.c..

In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite, la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., anche prima dei 30 giorni successivi, essendo in entrambi i casi il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione.

In caso di deposito delle note oltre il termine di **cinque** giorni, ovvero in caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine di legge, ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà come al punto 1.3. .

Ove l'udienza sia proveniente da un primo rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 o 309 c.p.c. la causa sarà dichiarata improcedibile o cancellata dal ruolo e dichiarata estinta solo in caso di mancato deposito delle note dell'appellante o di tutte le parti entro la data dell'udienza.

1.7. Alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello conseguirà il provvedimento di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002.

1.8. Si raccomanda alle parti il deposito telematico delle notifiche con la relativa PEC

(formato .eml), e delle notifiche non telematiche e delle relative cartoline, con l'attestazione di conformità, ai fini della dichiarazione di contumacia.

1.9. Nel caso di presentazione di istanza congiunta delle parti di svolgimento con modalità cartolare di udienza già fissata in presenza, con rinuncia al termine dei 30 giorni, la Corte potrà provvedere in conformità.

## **2. Procedimenti soggetti a rito contenzioso ordinario e rito sommario fissati per la precisazione delle conclusioni e per la discussione**

2.1. La Corte comunicherà alle parti a mezzo PEC con preavviso di almeno **30** giorni che la causa sarà trattata con le modalità di cui all'art. 221 c. 4 d.l. 34/2020.

I provvedimenti dei presidenti di sezione che dispongono, per ogni udienza, la trattazione con modalità cartolari delle cause chiamate per la precisazione delle conclusioni saranno tempestivamente pubblicati sul sito della Corte e comunicati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna.

2.2. Le parti provvederanno a depositare telematicamente note scritte (in busta e con atto da rubricare "**note conclusive ex art. 221 c. 4 d.l. 34/2020**") contenenti le sole istanze, inclusa la richiesta che la causa sia trattenuta in decisione, e conclusioni (fogli di precisazione delle conclusioni) nel termine di giorni cinque prima della data dell'udienza, in modo che la cancelleria possa provvedere tempestivamente all'apertura delle buste contenenti le note.

2.3. L'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

2.4. Con l'ordinanza pronunciata fuori udienza la Corte, ove trattenga la causa in decisione, assegnerà i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, che decorreranno dalla comunicazione del provvedimento; se il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso, eventualmente fissando ulteriore udienza.



2.5. Per le cause soggette al c.d. vecchio rito (cause iniziate in primo grado anteriormente al 30/4/1995) per le quali nel periodo fino al 31.1.2021 eventualmente prorogato *ex lege* è fissata udienza di discussione le parti depositeranno in modalità telematica le comparse conclusionali e le memorie di replica, rispettivamente, dieci giorni prima e cinque giorni prima dell'udienza, così come previsto dall'art. 190 c.p.c. nel testo previgente.

L'udienza di discussione costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

2.6. I difensori delle parti sono tenuti ad effettuare il deposito telematico di comunicazione concordata e condivisa dell'eventuale intervenuta transazione della causa o della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, nel più breve termine possibile, preferibilmente almeno due giorni prima della data dell'udienza (con invito, altresì, a darne notizia al Presidente della Sezione e al Consigliere relatore a mezzo mail all'indirizzo istituzionale nome.cognome@giustizia.it);

2.7. In ipotesi di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite delle note scritte entro il termine stabilito e comunque entro le ore 11,00 della data dell'udienza, la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., essendo il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione.

In caso di deposito delle note che non si limitino a richiamare istanze e/o conclusioni già svolte, oltre il termine di cinque giorni, ma comunque entro la data dell'udienza, la Corte, ai fini dell'integrità del contraddittorio, fisserà nuova udienza della quale verrà data comunicazione a tutte le parti costituite. Ove l'udienza sia proveniente da un primo rinvio disposto ai sensi dell'art. 309 c.p.c. la causa sarà cancellata dal ruolo e dichiarata estinta solo in caso di mancato deposito delle note entro la data dell'udienza.

2.8. Si applica il precedente punto 1.9.

### **3. Procedimenti per i quali è stata fissata o deve essere fissata udienza per la decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.**

3.1. La Corte nel fissare l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

indicherà alle parti con preavviso di almeno **30** giorni che la causa sarà trattata con le

modalità di cui all'art. 221 c. 4 d.l. 34/2020 con assegnazione di termini per il deposito in via telematica di note difensive contenenti istanze e conclusioni fino a quindici giorni prima dell'udienza e termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per eventuali note di replica.

In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite delle prime note difensive, la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., essendo il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione.

3.2. (soppresso)

### **4. Procedimenti camerali ex. artt. 283 c.p.c., 351 c.p.c., 373 c.p.c., 431 c.p.c., 447 c.p.c., 19 l.f. - Procedimenti di volontaria giurisdizione in generale**

4.1. Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza di trattazione del ricorso

assegnando al ricorrente un termine per notificare il ricorso e il decreto alla controparte; al resistente un termine per il deposito in via telematica di



memoria ed eventuali documenti e un ulteriore termine al ricorrente fino a 10 giorni prima e al resistente fino a 5 giorni prima per il deposito in via telematica di note sintetiche d'udienza.

4.2. In caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine stabilito nel decreto di fissazione, ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà come al punto 1.3..

4.3. L'udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

4.4. Si raccomanda alle parti il deposito telematico delle notifiche con la relativa PEC

(formato .eml), e delle notifiche non telematiche e delle relative cartoline, con l'attestazione di conformità, ai fini della verifica della regolarità del contraddittorio.

### **5. Procedimenti ex art. 18 L. F. ed ex art. 183 L. F.**

5.1. Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza di trattazione del ricorso

assegnando:

- al ricorrente termine per notificare il ricorso e il decreto al curatore e alle altre parti;

- al resistente e al curatore termine di dieci giorni prima dell'udienza per costituirsi in via telematica con invito al curatore, nel caso non intenda costituirsi in giudizio, a depositare nello stesso termine una relazione, che sarà inserita nel fascicolo telematico, in ordine alla consistenza dell'attivo e del passivo, al superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f. e ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante;

- al ricorrente, al resistente e al curatore termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito in via telematica di note sintetiche che si rendessero necessarie per replicare alle argomentazioni delle altre parti o per prendere posizione sulla relazione del curatore.

5.2. In caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine stabilito nel decreto di fissazione ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà coi termini e le modalità di cui al punto 1.3. .

5.3. L'udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento della Corte che sarà comunicato in via telematica.

In caso di mancata costituzione del curatore, ove la Corte ritenesse necessario assumere informazioni in ordine alla consistenza dell'attivo e del passivo, al superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f. e ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante, fisserà successiva udienza con assegnazione, al curatore, di un termine per il deposito di breve relazione che sarà inserita nel fascicolo telematico e di un ulteriore alle parti per note scritte.

5.4. In caso di particolare complessità del procedimento, il Presidente della Sezione potrà, anche su istanza di parte, valutare se trattare il giudizio in via ordinaria con il rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria o disporre il rinvio a dopo il periodo di emergenza.

5.5. Vale la raccomandazione di cui al precedente punto 4.4..

### **6. Procedimenti della Sezione Lavoro o da trattare con rito del lavoro - udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.,**

La trattazione degli appelli devoluti alla Sezione Lavoro ha luogo nelle forme ordinarie, in presenza, in considerazione delle condizioni ambientali e di articolazione oraria delle udienze nonché delle peculiarità del rito.

Saranno comunque accolte le richieste che congiuntamente le parti intendano presentare ai sensi dell'art. 221, c. 4, d.l. n. 34 / 2020 e 23 d.l. 137/2020, anche senza il rispetto del termine di preavviso di trenta giorni, per la tenuta delle udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da scambiarsi e da depositare telematicamente nel termine di cinque giorni prima dell'udienza.

7. In tutti procedimenti che saranno trattati con le modalità cartolari, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà invitare i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della prima nota scritta prevista, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

8. Per le CTU che la Corte riterrà di svolgere ai sensi dell'art. 221 c. 8. d.l. 34/2020 verrà comunicato alle parti almeno 30 giorni prima, insieme al quesito e alla nomina del CTU la data dell'udienza cartolare con termine alle parti per eventuali deduzioni anche in ordine al quesito e nomina di CTP sino a cinque giorni prima; il CTU depositerà nello stesso termine dichiarazione telematica firmata digitalmente con la data di inizio delle operazioni peritali, prestando giuramento, firmata digitalmente; a seguito dell'udienza cartolare la Corte disporrà procedersi con le operazioni peritali assegnando i termini per il deposito della relazione scritta con ogni ulteriore opportuno provvedimento.

**Bologna, 18 dicembre 2020**

**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

**Il Presidente Vicario**  
**Roberto Aponte**

*Roberto Aponte*

**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI FORENSI DELL'EMILIA ROMAGNA**

**Il Presidente**  
**Mauro Cellarosi**

*Mauro Cellarosi*

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

**Il Presidente**  
**Italia Elisabetta d'Errico**

*Italia Elisabetta d'Errico*

**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

*Depositato in  
Segreteria  
18-12-2020 prot. 1741*

